

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LA COOPERAZIONE E LA CONOSCENZA

(approvato dalla Commissione Paritetica, nominata con Decreto Rettorale n. 60/2010 del 19/01/2010, nella seduta del 1/02/2010 ed emanato con Decreto Rettorale n. 748 del 18 /05/2010)

TITOLO I

Mobilità internazionale degli studenti e Cooperazione allo Sviluppo

Articolo 1.

Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del "Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza – *in and out of Pavia*" e detta le norme generali per la gestione dello stesso.

Articolo 2.

Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza – composizione e destinazione

Il Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza è finanziato per mezzo di un aumento della contribuzione universitaria di 2 euro a studente e con uno stanziamento dell'Università degli Studi di Pavia (UNIPV).

Esso è destinato a borse di studio per studenti di Paesi in via di sviluppo (PVS) desiderosi di studiare presso l'Università degli Studi di Pavia (borse *in*) e a borse di studio per studenti dell'UNIPV che volessero svolgere alcuni mesi di attività in un PVS (borse *out*).

Per studenti si intende studenti di I, II, III ciclo e studenti specializzandi.

Contribuisce al Fondo un *plafond* finanziario di 50.000 euro messo a disposizione dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE) per la concessione, per l'A.A. 2010-2011, di borse di studio in favore di cittadini provenienti da PVS (borse *in*) per la frequenza di un anno di corsi post-universitari (Master e corsi di specializzazione) dell'Università degli Studi di Pavia, inclusi anche quelli impartiti presso lo IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) di Pavia. I PVS destinatari di questa iniziativa saranno in particolare quelli dell'Africa sub-sahariana e del Medio Oriente, privilegiando in queste aree quelli prioritari secondo le linee guida della cooperazione internazionale 2009-2011.

Articolo 3.

Commissione paritetica – compiti e funzionamento

È istituita, con Decreto Rettorale n. 60/2010 del 19/01/2010, la Commissione Paritetica per la gestione del Fondo. Essa è composta da sette studenti (rappresentanze in Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione), da sette membri tra docenti e personale amministrativo dell'UNIPV e da un rappresentante della DGCS del Ministero degli Affari Esteri.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni del Titolo V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli organi collegiali".

La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro/sottocommissioni e può avvalersi del parere di altri docenti dell'UNIPV, in particolare di quelli membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICOPS) dell'UNIPV.

La Commissione si occupa della gestione della mobilità internazionale degli studenti realizzata grazie al Fondo. In particolare, la Commissione provvede:

- all'impulso strategico, ossia alla proposta di strategie per sviluppare la mobilità studentesca con i PVS, per mezzo del Fondo, a partire dall'Anno Accademico 2010-2011;
- alla determinazione degli indicatori e dei requisiti per selezionare i beneficiari;
- alla selezione dei beneficiari;
- alla determinazione dei contributi finanziari alla mobilità;
- alla determinazione delle scadenze per l'attuazione della mobilità.

La gestione operativa della mobilità studentesca con i PVS, e quindi l'attuazione degli obiettivi strategici, compete alla Divisione Affari Internazionali dell'Università degli Studi di Pavia.

Articolo 4.

Supporto finanziario alla mobilità

La mobilità degli studenti è sostenuta finanziariamente conferendo contributi per i costi di mobilità. Tali contributi non sono erogati quale rimborso per le spese di soggiorno all'estero e sono soggetti a imposizione fiscale, salvo precise esclusioni legislative.

La Commissione determina l'ammontare del contributo finanziario alla mobilità. I contributi alla mobilità gestiti dalla Commissione provengono dal Fondo.

Il *plafond* di 50.000 stanziato dalla DGCS del MAE è vincolato, come specificato all'art. 2 del presente Regolamento e nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Università degli Studi di Pavia e la DGCS, all'assegnazione di "borse *in*", non soggette a imposizione fiscale.

La Commissione si riserva la possibilità di integrare il contributo finanziario e di prolungare il soggiorno dello studente per esigenze didattiche e di ricerca.

TITOLO II

Mobilità studentesca in uscita – borse out

Articolo 5.

Partecipazione degli studenti dell'Ateneo alla mobilità internazionale

Gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studi attivato presso una delle Facoltà dell'Università degli Studi di Pavia possono accedere alle borse di studio (borse *out*) per la mobilità internazionale, finanziate col Fondo, partecipando alle selezioni indette dall'Ateneo e pubblicizzate dalla Divisione Affari Internazionali.

La Divisione Affari Internazionali dell'UNIPV pubblica il bando di selezione, per l'Anno Accademico successivo, degli studenti beneficiari delle borse *out*. Saranno raccolte soltanto le domande di partecipazione corredate di tutta documentazione richiesta e presentate nei modi e nei termini indicati nel bando.

La selezione sarà aperta alle categorie di studenti (I, II, III ciclo e studenti specializzandi) che avranno contribuito, mediante l'aumento della contribuzione universitaria di 2 euro, al Fondo.

Articolo 6.

Selezione e graduatoria dei candidati

La Commissione selezionerà, tra gli studenti che avranno presentato regolare domanda, i vincitori che riceveranno la borsa di studio *out*. La selezione avverrà tramite colloquio sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, tenendo conto di indicatori di merito - ed eventualmente di reddito - comuni a tutte le Facoltà.

Per la selezione degli studenti, la Commissione può incaricare una o più sottocommissioni, composte da suoi membri, le quali possono avvalersi anche del parere di altri docenti dell'UNIPV, in particolare di quelli membri del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo (CICOPS) dell'UNIPV, a seconda delle diverse aree disciplinari implicate.

Agli studenti che partecipano all'assegnazione delle borse *out* è richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese nel quale saranno svolte le attività presso l'università o l'istituzione ospitante all'estero. La conoscenza della lingua sarà accertata dalla Commissione in sede di colloquio di selezione ovvero secondo le modalità indicate nei bandi.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 7.

Accettazione, rinuncia e riassegnazione delle borse out

Lo studente selezionato è tenuto a confermare l'accettazione della borsa di studio *out* e a comunicare eventuali modifiche dei propri recapiti. La mancata accettazione da parte dello studente, nei termini previsti nel bando, è considerata rinuncia. In tal caso si scorrerà la graduatoria e sarà considerato vincitore il candidato idoneo immediatamente successivo.

Lo studente che accetti la borsa *out*, può rinunciarvi tramite comunicazione scritta indirizzata alla Divisione Affari Internazionali dell'UNIPV.

Articolo 8.

Erogazione del contributo finanziario – borsa out

Il contributo finanziario alla mobilità (borsa *out*) è erogato in base all'effettivo periodo di studio/attività all'estero dello studente, desumibile dalla documentazione rilasciata dall'università/istituzione ospitante.

Il periodo di mobilità non effettuato, comporta la restituzione parziale del contributo finanziario accordato, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione. La mancata presentazione della certificazione dell'effettivo periodo di mobilità, comporta la restituzione totale del contributo finanziario accordato allo studente.

TITOLO III

Mobilità studentesca in ingresso – borse in

Articolo 9.

Bandi e domande per la selezione di studenti provenienti da PVS

La Divisione Affari Internazionali pubblica i bandi di selezione, per l'Anno Accademico successivo, dei beneficiari che riceveranno una borsa di studio *in*.

I bandi inerenti le borse *in* saranno due: uno per l'assegnazione di borse di studio *in* finanziate esclusivamente col *plafond* di 50.000 euro stanziato dalla DGCS (art. 2 del presente Regolamento) nel rispetto degli accordi tra l'UNIPV e la stessa DGCS; l'altro per l'assegnazione di borse di studio *in* finanziate dalla parte rimanente del Fondo, secondo quanto stabilito dalla Commissione che suddividerà le risorse finanziarie tra borse *in* e borse *out*.

Articolo 10.

Selezione e graduatoria dei candidati

La Divisione Affari Internazionali raccoglie soltanto le domande di partecipazione corredate di tutta documentazione richiesta e presentate nei modi e nei termini indicati nei bandi.

La Commissione selezionerà, tra i candidati che avranno presentato regolare domanda, i vincitori che riceveranno una borsa di studio *in*. La selezione avviene tramite scrutinio delle domande di partecipazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione.

Per la selezione, la Commissione può incaricare una o più sottocommissioni, composte da suoi membri, le quali possono avvalersi anche del parere di altri docenti dell'UNIPV, in particolare di quelli membri del CTS del CICOPS, a seconda delle diverse aree disciplinari implicate.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 11.

Accettazione, rinuncia e riassegnazione della borsa di studio in

Il candidato selezionato, quale idoneo-vincitore, è tenuto a confermare o a comunicare eventuali modifiche dei propri recapiti e a sottoscrivere:

- l'accettazione della borsa di studio in;
- l'impegno a svolgere il periodo di mobilità presso l'UNIPV;
- l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati.

La mancata accettazione da parte del candidato, nei termini previsti nel bando, è considerata rinuncia. In tal caso si scorrerà la graduatoria e sarà considerato vincitore il candidato idoneo immediatamente successivo.

Il candidato che accetti la borsa di studio e lo svolgimento della mobilità presso l'UNIPV, può rinunciarvi tramite comunicazione scritta indirizzata alla Divisione Affari Internazionali dell'UNIPV.

Il candidato selezionato presenta alle competenti strutture dell'amministrazione:

- il modulo d'iscrizione;

- il piano di studio (learning agreement).

Il candidato selezionato può inoltre richiedere di frequentare i corsi intensivi e propedeutici di lingua italiana offerti dall'Ateneo, rispettandone le scadenze e le relative disposizioni.

Articolo 12.

Immatricolazione del candidato selezionato

Il candidato selezionato, all'arrivo in Ateneo, dovrà espletare gli adempimenti relativi all'immatricolazione. All'atto dell'immatricolazione al candidato selezionato:

- è conferito il titolo di *International Student*, con il quale può usufruire degli stessi servizi offerti agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio attivati dalle Facoltà, senza dover pagare la contribuzione universitaria;
- vengono consegnati il libretto universitario, viene segnalato il nominativo del docente coordinatore per la mobilità di riferimento al quale presentarsi, un pacchetto informativo sull'Università e i suoi servizi.

L'International Student, non in possesso di idonea polizza assicurativa valida in Italia, deve provvedere ad acquistarne una all'atto dell'immatricolazione.

L'*International Student* provvederà a regolarizzare la propria presenza in Italia mediante la richiesta di un regolare permesso di soggiorno, se previsto dalla normativa vigente in materia.

L'International Student, all'arrivo a Pavia, può avvalersi del supporto e delle informazioni fornite dal servizio di accoglienza dell'Ateneo (Welcome Point).

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 13.

Equiparazione del trattamento e accesso ai servizi

Gli studenti che beneficiano di una borsa di studio (borsa *in* o *out*), salvo specifiche clausole contenute nei programmi di mobilità o negli accordi di scambio stessi, hanno diritto:

- a non pagare la contribuzione universitaria di iscrizione all'istituto di destinazione (l'università presso la quale lo studente è regolarmente iscritto continuerà a riscuotere la contribuzione universitarie);
- a godere degli stessi diritti degli studenti dell'università di destinazione;
- a usufruire di tutti i servizi a disposizione presso l'istituzione ospitante.

Articolo 14.

Richiesta dei dati personali degli studenti in mobilità

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l'Università degli Studi di Pavia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità istituzionali connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 15.

Entrata in vigore e durata del presente Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dalla Commissione Paritetica e, successivamente, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia. La durata del presente Regolamento sarà legata alla durata del Fondo per la Cooperazione e la Conoscenza.